



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |

- | | |
|-------------------------|---|
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato da C.N.C.U. |

nella seduta dell'11 ottobre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In data 29.12.2004 la ricorrente accendeva unitamente al marito un rapporto di conto corrente - con poteri di firma congiunta - presso l'intermediario convenuto.

Con mail del 27 ottobre 2010, indirizzata all'ufficio reclami della convenuta, la ricorrente chiedeva "lo storno immediato delle operazioni effettuate sul conto corrente ... che non rispondono alla clausola obbligatoria richiesta all'apertura dello stesso".

Nella stessa circostanza evidenziava le finalità per le quali era stato acceso il predetto conto corrente e, nel sottolineare la circostanza di non aver rilasciato alcun genere di autorizzazione, contestava l'addebito sul conto di un RID che non portava la propria firma di avallo. Inoltre, precisava di non aver ricevuto alcun estratto conto al proprio indirizzo per poter accorgersi dei movimenti effettuati. Concludeva la comunicazione chiedendo "l'ammontare del debito ad esclusione delle partite indebitamente addebitate ... al fine di poter provvedere al saldo dello stesso".

In data 3 novembre 2010 la ricorrente inoltrava nuovamente la suddetta mail all'intermediario con oggetto "sollecito - seconda richiesta".

In data 12 novembre 2010 la banca - in riscontro alle suddette richieste - evidenziava che tutta la corrispondenza relativa al rapporto di conto corrente era stata inoltrata all'indirizzo indicato in sede di apertura del conto sino a tutto il maggio 2008, mentre da giugno 2008 all'indirizzo di via [...] Milano, che, "come confermatoci, risulta essere l'attuale domicilio".

Con mail del 20.12.2010, indirizzata alla resistente, la ricorrente, nel ribadire l'esigenza di ottenere la documentazione relativa alle operazioni addebitate sul conto, sottolineava la facilità di recupero della documentazione, sottolineando che il conto era poco utilizzato e che sul medesimo venivano fatte transitare "le somme rivenienti dalla vendita di un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

immobile cointestato con il suo ex marito"; sollecitava, inoltre, lo storno degli addebiti RID, in quanto "non autorizzati e non di propria pertinenza".

Con mail del 24.12.2010 la Ricorrente invitava ulteriormente la banca a stornare le operazioni addebitate arbitrariamente sul conto corrente, in quanto "provoca scoperture non autorizzate e segnalazioni indebite", chiedendo all'intermediario stesso di sospendere le segnalazioni in attesa della definizione della problematica davanti all'ABF.

Con il ricorso, datato 18.1.2011, la Ricorrente ha chiesto all'ABF "lo storno di tutte le operazioni addebitate sul conto corrente senza la sua autorizzazione, in quanto lo stesso necessitava di firme congiunte". Nella stessa circostanza, ha evidenziato di non aver ottenuto la documentazione relativa agli addebiti eseguiti sul conto e di non aver autorizzato la variazione dell'indirizzo di corrispondenza, né l'addebito di alcuna partita.

Con le controdeduzioni, pervenute il 7 marzo 2011, la Convenuta ha inteso riassumere i termini della vicenda, offrendo le seguenti precisazioni:

- il conto corrente oggetto del contendere era stato acceso in data 29.12.2004 dalla ricorrente, unitamente al marito, con poteri di firma congiunta;
- il riscontro al reclamo della ricorrente era stato indirizzato all'ultimo indirizzo indicato dalla stessa, che, solo con mail datata 24.11.2010, aveva chiesto di ricevere la corrispondenza ad un nuovo indirizzo;
- dalle verifiche eseguite, veniva ipotizzata la possibile causa del contendere in n. 16 addebiti RID riferiti alla canalizzazione di un prestito con una società finanziaria, per un importo complessivo di 3.572,49, confermato poi dalla ricorrente, la quale, con mail del 7 gennaio 2011, così si esprimeva: "il mio ex marito si è offerto di provvedere alla chiusura del conto corrente ... con mezzi propri almeno per quanto riguarda la parte non oggetto di contestazione, ad esclusione delle somme addebitate mediante RID";
- la società finanziaria erogatrice di un prestito a favore del cointestatario del conto aveva consegnato la documentazione inerente al contratto di finanziamento e il rilascio dell'autorizzazione di addebito sul conto corrente solo il 19 gennaio 2011 (ricevuta il 27.01.2011 e trasmessa alla ricorrente il 31.01.2011); da tali documenti si rilevava che il contratto era stato sottoscritto dal solo cointestatario, il quale in quella circostanza aveva fornito le coordinate bancarie del conto in questione e la resistente - in qualità di banca domiciliataria - "gestiva solamente i flussi elettronici", peraltro mai contestati sino a quel momento da entrambi i cointestatari. Inoltre, l'importo erogato dalla finanziaria e accreditato sul conto stesso era stato utilizzato da entrambi i coniugi mediante l'emissione di un assegno bancario per l'importo di € 6.000,00;
- con la comunicazione del 13 dicembre 2010, la ricorrente veniva informata della circostanza che agli atti non era presente alcun giustificativo per il cambio di indirizzo; riteneva, comunque, l'intermediario di non aver arrecato alcun danno alla ricorrente in quanto il nuovo indirizzo corrispondeva con il domicilio della ricorrente stessa;
- al fine di rendere più agevoli le ricerche, veniva chiesto alla ricorrente - sempre con la nota del 13.12.2010 - di circoscrivere il periodo di interesse ovvero di indicare le operazioni oggetto di verifica del giustificativo; a tal fine la banca si rendeva disponibile a fornire le copie degli estratti conto. Poiché non veniva dato riscontro a tale segnalazione, in data 31.01.2011 provvedeva all'invio di una prima tranche di assegni a debito del rapporto di conto corrente e, con l'occasione, rendeva noto che erano in corso contatti con altri Istituti di Credito per acquisire le copie degli assegni negoziati in "check truncation".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Infine, la resistente, nell'evidenziare che la disponibilità offerta da entrambi i cointestatari del conto in questione per definire la vicenda non si sarebbe mai realizzata nei fatti, ha chiesto all'ABF di respingere il ricorso perché privo di fondamento.

Come richiesto, le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse alla ricorrente con e-mail del 23.03.2011.

Con e-mail datata 8.06.2011, la ricorrente ha comunicato di aver rilevato - solo in quel momento - la presenza della copia dell'assegno bancario di € 6.000,00 e che la firma apposta sullo stesso non era conforme a quella depositata sul cartellino firme, contestando, pertanto, il prelevamento di tale somma.

In relazione alla suddetta mail, la convenuta ha osservato che la firma della ricorrente presente sul titolo era conforme a quella depositata in sede di apertura del rapporto; inoltre, non era mai stata sporta alcuna denuncia circa la presunta negoziazione fraudolenta del titolo stesso. Infine, producendo le copie di n. 4 raccomandate inoltrate alla ricorrente e spedite al mittente dal servizio postale con la dicitura "sconosciuto" e "trasferito", ha riconfermato le sopra riportate controdeduzioni.

A questo punto si è instaurata una fitta corrispondenza tra le parti relativa alla contestazione delle operazioni, alla spedizione e alla mancata ricezione delle copie degli assegni trattati ed addebitati sul conto corrente.

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell'operato dell'intermediario in merito ad una serie di addebiti RID autorizzati da un solo cointestatario su un conto corrente a "firma congiunta". Prima di passare all'esame del merito della controversia pare utile puntualizzare alcuni aspetti rilevanti ai fini della decisione.

Anzitutto, è pacifico tra le parti (oltre che documentato in atti) che il regime del conto corrente in questione fosse "a firma congiunta" dei cointestatari.

Con il ricorso la ricorrente ha chiesto lo storno degli addebiti RID non autorizzati; di siffatte operazioni la banca - nelle proprie controdeduzioni - ne ha individuate 16 per un importo complessivo di € 3.572,49. Parimenti, dalla documentazione in atti emerge chiaramente che all'autorizzazione rilasciata per l'addebito del RID non risulta apposta la sottoscrizione della ricorrente.

Sebbene oggetto di contestazione in relazione alla mancata produzione della relativa documentazione (ovvero la comunicazione di variazione di indirizzo), non sembra, invece, assumere alcun effettivo rilievo la contestazione mossa all'intermediario circa il mutamento dell'indirizzo al quale inviare le comunicazioni periodiche relative al conto corrente in questione, posto che tali comunicazioni, secondo quanto è emerso nel presente procedimento, sono state in concreto ricevute dalla ricorrente, raggiungendo, quindi, pienamente lo scopo informativo loro proprio.

Quanto, infine, alla contestazione dell'autenticità della sottoscrizione dell'assegno bancario n. 731400462 emesso in data 15/3/2008 per un importo di € 6.000,00, questo Collegio non può conoscere della questione, posto che la doglianza è stata sollevata dalla resistente solo nel corso del presente procedimento - più precisamente con e-mail datata 8.06.2011 - e, dunque, trattandosi, in sintesi, di "domanda nuova" rispetto a quelle contenute nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reclamo e nel ricorso all'origine della presente vertenza, non può dirsi rispettata la procedura prevista dalla normativa in materia.

Ciò chiarito in fatto, e venendo all'esame del merito della controversia, deve appurarsi se possa o meno ritenersi corretta la condotta dell'intermediario che abbia proceduto ad una serie di addebiti RID sulla base di un'autorizzazione rilasciata da uno solo dei cointestatari di un conto corrente che prevedeva la necessità della firma congiunta di entrambi i contitolari.

Ora, appare di cristallina evidenza che, se i clienti avevano optato per un regime "a firma congiunta" del conto corrente, è sicuramente illegittima la condotta dell'intermediario che abbia dato corso ad una serie di addebiti RID in conto corrente sulla base di un'autorizzazione sottoscritta da uno solo dei cointestatari "a firma congiunta", dal momento che costui, in quanto tale, non avrebbe potuto efficacemente autorizzare alcunché se non con il concorso della volontà dell'altro cointestatario.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi alla ricorrente la somma di 3.572,49.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO